Decreto 23 dicembre 2013

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Aggiornamento dell'elenco dei revisori contabili degli enti locali con efficacia dal 1° gennaio 2014

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, Regolamento adottato in attuazione del citato articolo 16, comma 25, recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2012, n. 67 (di seguito Regolamento);

Tenuto conto che le disposizioni regolamentari di cui al citato decreto n. 23 del 2012, non sono immediatamente applicabili agli enti locali appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 16, comma 29, del citato decreto legge n. 138 del 2011;

Visto il proprio decreto del 27 novembre 2012, con il quale è stato formato l'elenco dei revisori dei conti in fase di prima applicazione del citato Regolamento, riferito agli enti locali delle regioni a statuto ordinario, nonché i successivi decreti del 12 dicembre 2012 e del 13 febbraio 2013 di integrazione dello stesso;

Visto il proprio decreto del 28 febbraio 2013, con il quale è stato formato l'elenco dei revisori dei conti in vigore dal 1° marzo 2013, riferito agli enti locali delle regioni a statuto ordinario, nonché i successivi decreti del 22 aprile 2013, del 23 maggio 2013, del 2 luglio 2013, del 2 agosto 2013, del 19 settembre 2013, del 21 ottobre 2013, del 7 novembre 2013 e del 27 novembre 2013 di integrazione dello stesso;

Atteso che, con precedente proprio decreto del 6 novembre 2013 è stato approvato, a norma dell'articolo 8 del citato Regolamento, l'avviso per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, riferito agli enti locali ricadenti nelle regioni a statuto ordinario, dal quale verranno estratti i nominativi dalla data del 1° gennaio 2014;

Atteso che l'avviso per la presentazione delle domande di aggiornamento e di nuova iscrizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 12 novembre 2013, 4[^] serie speciale – concorsi, con scadenza 12 dicembre 2013;

Preso atto che, entro il termine utile del 12 dicembre 2013, sono risultate validamente presentate, n. 15.941 domande di aggiornamento e nuova iscrizione nell'elenco;

Considerato che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento, sono stati già effettuati alcuni controlli, anche a campione, a norma dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed altri verranno effettuati nel corso dell'anno 2014, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande circa il possesso dei prescritti requisiti;

DECRETA Articolo 1

- 1. E' approvato l'allegato elenco dei revisori dei conti degli enti locali, riferito agli enti locali appartenenti al territorio delle regioni a statuto ordinario, aggiornato ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2013, costituito da n. 15.941 soggetti richiedenti che hanno dichiarato il possesso dei prescritti requisiti;
- 2. Dall'elenco allegato al presente decreto saranno estratti i nominativi dei revisori dei conti a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014;
- 3. L'elenco, stilato in ordine alfabetico per ciascuna articolazione regionale, a norma dell'articolo 2, comma 2, del citato Regolamento, è reso pubblico sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 4. Nel corso dell'anno 2014 verranno effettuati gli ulteriori controlli, anche a campione, a norma delle disposizioni di cui agli articoli 71 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di iscrizione in ordine al possesso dei prescritti requisiti.

Roma, 23 dicembre 2013

Giancarlo Verde